



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI”);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la domanda del SIG. EDWIN KARL FAEH, cittadino svizzero, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Confederazione Elvetica, per l’esercizio in Italia, in qualità di *Responsabile tecnico*, dell’attività di “*Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n. 204 e dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*”;

VISTO il titolo di studio, denominato DIPLOM/FAHIGKEITSZEUGNIS (DIPLOMA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ), rilasciato dalla *Scuola cantonale di commercio di Basilea* il 6 aprile 1973 (*Kantonale Handelsschule Basel*) e riconosciuto dalla Confederazione come attestato di esame, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, della Legge federale del 20 settembre 1963 sulla formazione professionale;

CONSIDERATO che per tale Diploma è stato fornito l’elenco delle materie studiate;

VISTE le informazioni contenute nell’ATTESTATO SEFRI, rilasciato a Berna il 4 giugno 2021, dalla SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE, responsabile del punto di contatto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con cui detta Autorità ha certificato il regolare conseguimento del citato titolo di “*Handelsdiplom*” (Diploma di commercio, oggi: impiegato di commercio), riconosciuto a livello statale, conforme al livello di qualifica, di cui all’articolo 11, lettera b) della riferita Direttiva 2005/36/CE, la cui formazione è classificata nel livello 4 del Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ formazione professionale) per i titoli della formazione professionale (EQF: livello 4) e che autorizza il suo titolare ad esercitare in tutto il Paese la professione di impiegato di commercio;

CONSIDERATO che con l’Attestato SEFRI, la predetta Segreteria di Stato ha certificato anche l’attività lavorativa svolta nella Confederazione Elvetica dal SIG. EDWIN KARL FAEH, a decorrere da settembre 2006 per un periodo superiore a 14 anni, in qualità



di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di distribuzione nell'ambito delle aziende e beni tessili "WIP Trading AG", con sede a Basilea;

RILEVATO che in tale Attestato viene indicato anche lo scopo principale della citata Società e che lo svolgimento delle attività ivi indicate non sono vietate, nemmeno temporaneamente, né all'azienda né al SIG. EDWIN KARL FAEH;

VISTA la documentazione acquisita agli atti, prodotta dall'interessato per comprovare, oltre alla riferita esperienza lavorativa, anche la sussistenza, nella Confederazione Elvetica, dei requisiti dell'onorabilità e della moralità, dell'assenza di dichiarazione di fallimento, dell'assenza di sospensione o divieto per gravi mancanze professionali o condanne penali;

SENTITA l'Associazione di categoria CONFESERCENTI NAZIONALE

RITENUTA, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del CAPO III – RICONOSCIMENTO SULLA BASE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE – articolo 30 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esperienza professionale, acquisita nella Confederazione Elvetica, idonea a consentire in Italia l'esercizio della professione di "Agente e rappresentante di commercio", ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n. 204 e dell'art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i,

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessato, in data 7 agosto 2020, con bonifico bancario eseguito da VOLKSBANK alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, al SIG. EDWIN KARL FAEH, cittadino svizzero, nato a BENKEN (CONFEDERAZIONE ELVETICA) il 4 agosto 1953, viene riconosciuta, ai sensi dell'art. 30, del D.Lgs. 206/2007 (corrispondente all'art. 19 della Direttiva 2005/36/CE), l'esperienza professionale, riferita in premessa, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO", ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n. 204 e del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana GULINO)

Roma,